

## Delibera n° 2562

Estratto del processo verbale della seduta del  
**22 dicembre 2011**

**oggetto:**

LR 11/2006 , ART 8 BIS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI PER IL PERIODO DAL 1.1.2012 FINO AL 31.12.2012 AI SENSI DELL'ART 6 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON DPREG 149/2009 COME MODIFICATO DAL DPREG 46/2010.

<b>Renzo TONDO</b>	Presidente	presente
<b>Luca CIRIANI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Angela BRANDI</b>	Assessore	assente
<b>Elio DE ANNA</b>	Assessore	presente
<b>Andrea GARLATTI</b>	Assessore	assente
<b>Roberto MOLINARO</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Sandra SAVINO</b>	Assessore	presente
<b>Federica SEGANTI</b>	Assessore	assente
<b>Claudio VIOLINO</b>	Assessore	assente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), ed in particolare l'articolo 8-bis, comma 1, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), ai sensi del quale *"la Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12 bis, comma 1"*;

**Visto** l'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 16/2011, ai sensi del quale *"gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8 bis [...] sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risiede nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)"*;

**Visto** altresì l'articolo 9 della legge regionale 16/2011, ai sensi del quale *"gli interventi di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, al fine di assicurare parità di condizioni di accesso ai benefici a tutti gli stranieri residenti, sono attuati anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), purché residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi"*;

**Atteso** che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 149/Pres. del 4 giugno 2009 con il quale è stato emanato il "Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)", modificato con decreto del Presidente della Regione n. 46/Pres. del 5 marzo 2010, di seguito "regolamento";

**Visto** l'articolo 6 del regolamento secondo cui:

"1. L'importo dell'assegno è differenziato a seconda che il minore per la cui nascita o adozione sia richiesto il beneficio sia primo figlio, figlio successivo al primo o nato da parto gemellare.

2. Nel caso di nascita o adozione di un primo figlio è concesso l'importo base dell'assegno compreso tra un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ed un massimo di euro 1.000,00 (mille).

3. Nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo, l'importo base dell'assegno di cui al comma 2 è aumentato di un valore compreso tra un minimo del trenta ed un massimo del cento per cento.

3 bis. Nel caso di nascita o adozione di figli gemelli, l'importo base dell'assegno di cui al comma 2 è aumentato, per ogni figlio, di un valore compreso tra un minimo del venti ed un massimo del cento per cento.

4. Gli importi effettivi dei benefici di cui ai commi 2, 3 e 3 bis sono fissati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

5. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 4 è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

6. I Comuni possono integrare l'importo fissato con fondi propri."

**Ritenuto** di determinare per l'anno 2012, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento, gli importi degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, come segue:

- euro 600,00 (seicento), quale importo base dell'assegno nel caso di nascita o adozione di un primo figlio;
- euro 810,00 (ottocentodieci), quale valore maggiorato del 35 per cento rispetto all'importo base, nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo;
- euro 750,00 (settecentocinquanta), per ogni figlio, quale valore maggiorato del 25 per cento rispetto all'importo base, nel caso di nascita o adozione di figli gemelli o di adozione contemporanea di più figli.

**Visto** il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010, e successive deliberazioni di variazione;

**Visti:**

- la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011);
- la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011);
- la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Su proposta** dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, cooperazione e associazionismo;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di determinare gli importi dell'assegno una tantum correlato alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, nelle seguenti misure:

- euro 600,00 (seicento), quale importo base dell'assegno nel caso di nascita o adozione di un primo figlio;
- euro 810,00 (ottocentodieci), quale valore maggiorato del 35 per cento rispetto all'importo base, nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo;
- euro 750,00 (settecentocinquanta), per ogni figlio, quale valore maggiorato del 25 per cento rispetto all'importo base, nel caso di nascita o adozione di figli gemelli o di adozione contemporanea di più figli.

**2.** di dare atto che i Comuni possono integrare gli importi indicati al comma 1 con fondi propri.

**3.** di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE